



# COMUNE DI TIANA

## PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 del 08/03/2019	<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021. PIANO OCCUPAZIONALE 2019. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA.
-------------------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **11:15** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Zucca Francesco	Si	
Vice Sindaco	Curreli Alberto	Si	
componente	Vacca Ginestra	Si	
componente	Ibba Marilena	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Zucca Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

→ l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, anche attraverso l'ordinamento interno dell'ente, al fine di ottenere l'abbattimento dei costi relativi al personale;

→ l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

→ l'art. 6, commi 1,2,3,4 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

→ l'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n.165/2001 come modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi del succitato articolo 6, comma 4;

• Dato atto che, alla data odierna, non sono ancora state varate le linee di indirizzo di cui all' articolo 6 ter del D.Lgs. 165/2001;

• Dato atto, altresì, che il contenuto del piano, secondo la normativa in esame, deve indicare la consistenza della dotazione organica, la totalità delle figure professionali necessarie all'Ente, la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nonché le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, quantificate sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;

• Visti:

→ l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui al succitato art.39 della L. 449/97;

→ l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, nella parte in cui prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

→ l'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., nella parte in cui dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

→ il comma 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006, che dispone "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio prevedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

→ l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nella parte in cui disciplina il lavoro flessibile;

- Visto l'art.16, comma 1-bis, D.L.113/2016, convertito con modificazioni, nella L.n.160/2016; art.1, comma 562, della L.n.296/2006), in cui si stabilisce che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti (non soggetti al patto nel 2015) possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. Che per effetto della suddetta normativa, a tali Enti rimane garantito il turn-over al 100% delle cessazioni, anche per quelle verificatesi dopo il 2006 (delibera Sezioni Riunite n.52/2010);

- Visto l'art. 1 comma 479 lett. d) della legge 232/2016 come modificato dall'art. 22 comma 3 del D.L. 50/2017, che dispone: "per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto Delibera G.C. N. 16 del 23/02/2018 dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 con il quale sono stati individuati i rapporti medi dipendenti – popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il Triennio 2017/2019 e preso atto che lo stesso, per la fascia demografica fino a 499 abitanti, nella quale rientra il Comune di Tiana, prescrive il rapporto di un dipendente ogni 59 abitanti;

- Dato atto che il Comune di Tiana conta, alla data del 01/01/2018, n°4 dipendenti e una popolazione residente di 486 con un rapporto dipendenti abitanti pari a 121,5 e, pertanto, inferiore del 50% rispetto al limite previsto dal suddetto decreto;

- Dato atto, altresì che, come risulta dai dati trasmessi dal Responsabile del Servizio Finanziario al 31/01/2018, il Comune di Tiana, per l'anno 2018, ha rispettato il saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della Legge 232 /2016;

- Vista la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica n° 42335 del 11/08/2016 che ripristina, anche per la Regione Sardegna, le ordinarie facoltà di assunzione del personale previste dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;

- Atteso che il 2018 è l'ultimo anno in cui si applica la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015);

- Che di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014; ciò determinerà il superamento delle limitazioni al turn over e a decorrere dal presente anno, per tutti gli Enti locali, sarà possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato;

- Dato atto che questo Comune, per effetto della cessazione nell'anno 2016 di un dipendente di Cat. D posizione economica D4, può procedere all'assunzione di personale attraverso il turn-over al 100% delle cessazioni;

- Dato atto che questo Comune, a seguito di una cessazione di in Operaio Cat. A posizione economica A5 verificatasi nel 2009 (e quindi successivamente al 2006, ai sensi della delibera Sezioni Riunite n°52/2010), e non sostituita, può procedere a nuova assunzione, mediante il sistema del turn-over al 100%, di apposita

figura di Cat. B o C, ovvero, di n°2 figure part-time, nei limiti delle spesa del personale cessato;

• Richiamato:

✓ il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;

✓ la propria precedente deliberazione n.22 in data 13/04/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Dotazione Organica. Fabbisogno del personale e programma triennale delle assunzioni 2018/2020. ", divenuta esecutiva ai sensi di legge;

• Considerato che è necessario elaborare il piano di fabbisogno del personale per il Triennio 2019/2021 ed il conseguente piano occupazionale 2019;

• Dato atto a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:

✓ che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2018 sono stati rispettati come risulta da certificazione del 19.03.2018;

✓ che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2019 saranno presumibilmente rispettati,

✓ che l'Ente ha provveduto a trasmettere alla BDAP i dati richiesti dal D. 113/2016;

✓ che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

✓ Il rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;

• Preso atto che allo stato dell'attuale normativa sussistono tutti i presupposti per prevedere nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2019-2020-2021,

• Preso atto che la dotazione organica risulta da ultimo configurata come da deliberazione n.20 del 22/03/2017;

• Visti i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL ed espressi in calce alla presente;

• Visto il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ad unanimità:

#### **DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

• Di approvare il Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2020-2021;

• Di dare atto che il piano triennale del fabbisogno di personale prevede l'assunzione di:

- n°1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1;

- n°1 Cat. B o C, ovvero, di n°2 figure part-time, nei limiti delle spesa del personale cessato;

• Di dare atto che in attesa delle procedure concorsuali rimane confermata, ai sensi dell'art.110 comma 2 del D.Lgs 267/2000, la figura di dell'Istruttore Direttivo Cat D per il settore Tecnico, a tempo pieno e determinato;

• Di dare atto che sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, la spesa del personale non è superiore alla spesa esercizio 2008 (Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015);

• Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;

• Di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. Territoriali.

Successivamente, con separata votazione:

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ad unanimità:

#### **DELIBERA**

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE</b> Dott. Zucca Francesco	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. Dott. Roberto Sassu
---	--

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Zucca Francesco

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Tidu Julia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **08/03/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 08/03/2019

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **13/03/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 13/03/2019

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Roberto Sassu